



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE



Partita Iva 02711070827

Codice Fiscale 80012000826

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

90135 Palermo – via degli Emiri, 45

Tel. 0917079439

dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it

Circolare n. 7 del 29/06/2020

OGGETTO: PO FESR 2014/2020 azioni 3.5.1_01 e 3.1.1_02.a - Cumulo finanziamenti – Circolare esplicativa che integra e sostituisce la precedente Circolare prot. n. 1/8s del 5/4/2019

Al Servizio 3
Aiuti alle Imprese e Artigianato

Agli UCO e all'UMC

E, p.c. A tutti i Beneficiari

All'AdCAdG

Al Dipartimento Finanze e Credito

Loro Sedi

La presente Circolare interpretativa integra e sostituisce la precedente circolare prot.n.1/8s del 5/4/2019 e scaturisce dalla necessità di fornire maggiori chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa nel caso di cumulabilità dell'aiuto derivante dalla previsione del Fondo di Garanzia di cui alla "Legge 662/1996 art. 2, comma 100, lett. A" con gli aiuti concessi ai sensi e per gli effetti degli avvisi pubblici di cui al PO FESR 2014/2020 azioni

3.5.1_0.1 e 3.1.1_02.a. che al Punto 3.6 - **Cumulo** così specificano: “*Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari per le stesse spese ammissibili*”.

Al tal proposito, la suddetta Circolare così enuncia:

“Al riguardo occorre evidenziare che negli avvisi relativi alle Azioni richiamate in oggetto emessi a valere sul Fesr 2014/20 da parte dello scrivente Dipartimento, al paragrafo 3.6 cumulo è specificato che il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari, per le stesse spese ammissibili.

Per quanto precede, poiché i finanziamenti erogati dagli istituti di credito ex legge 662/96 sono garantiti da un fondo di rotazione finanziato con risorse nazionali, si ritiene inammissibile la possibilità di cumulo fra le due tipologie di finanziamento.”

La Circolare afferma che affinché possa verificarsi l'ipotesi di non cumulabilità, deve farsi riferimento alla stessa tipologia di spesa ammissibile.

Si rileva, al riguardo, che il cumulo degli aiuti tra Fondo di Garanzia di cui alla “Legge 662/1996 art. 2, comma 100, lett. A” ed il finanziamento pubblico correlato agli avvisi non riguarda le stesse spese ammissibili. Si tratta, infatti, di due forme di aiuto ben distinte.¹

Peraltro, relativamente alle ipotesi di inammissibilità del cumulo fra le due tipologie di finanziamento contemplata dalla suddetta circolare dell'aprile u.s., si evidenzia che le disposizioni operative del precedentemente menzionato Fondo di garanzia (notificato dal Ministero e approvato dalla Commissione europea), alla “Parte XI Regolamento (UE) 651/2014: definizioni e disciplina nell'ambito del Fondo di garanzia per le pmi” al punto 7², così dispongono:

7. La garanzia del Fondo sulle operazioni finanziarie di cui al paragrafo A.2.1 è cumulabile con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto stabilito all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014.

Inoltre si rileva che il costo della garanzia non è, nel caso degli avvisi indicati in oggetto, un costo ammissibile, elemento questo che è oggetto di specifica regolamentazione da parte del legislatore comunitario e trattandosi di aiuti sotto forma di garanzie, rientrando nel caso di cui al comma 4, dell'art. 8 del Reg. CE 651/14, senza costi ammissibili individuabili gli

¹Nel caso dell'aiuto concesso dalle “Azioni” in argomento lo stesso è classificabile quale aiuto “trasparente” su costi ammissibili individuabili sull'intervento finanziario concesso; nel secondo caso – ovvero del fondo di garanzia - l'aiuto è concesso sul prestito e, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c) del Reg. CE 651/2014, gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono trasparenti “i) se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; ii) se prima dell'attuazione della misura, il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato approvato in base alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie o a comunicazioni successive, previa notifica alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato e in vigore in quel momento; tale metodo deve riferirsi esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento”.

²Il punto 6 delle stesse disposizioni richiamano il metodo nazionale di calcolo del Fondo “L'intensità di aiuto di cui al paragrafo A.2.5 è determinata applicando il “metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese”, notificato dal Ministero (Aiuto di Stato N. 182/2010 – Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero la metodologia dei “premi esenti” di cui alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.

stessi - ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 - possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili.

Per facilità di analisi si riportano i commi 3 e 4 dell'Articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014

comma 3.*Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:*

- a) *con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;*
- b) *omissis.....*

Comma 4.*Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.*

Conseguentemente, sia volendosi intendere il principio più generale di cumulo tra costi ammissibili individuabili con altri aiuti, sia dandosi applicazione al Comma 4, esclusivamente per gli aiuti di cui agli artt. 21, 22 e 23, la norma sul divieto di cumulo è certamente derogata per diversi costi ammissibili individuabili (ma in tal caso non trova applicazione il comma 3, lett. a) poiché la garanzia ai fini degli avvisi è costo non ammissibile) e per le ipotesi di cui agli articoli citati.

Al riguardo, ed è questa la specificità di cui alla presente Circolare, si richiama l'articolo 22 del REG. CE n. 651/2014 che ammette *-nel caso di imprese in fase di avviamento-* l'ipotesi di cumulabilità.

“SEZIONE 3

Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti

Articolo 22

Aiuti alle imprese in fase di avviamento

1. *omissis.....*

2. Le imprese ammissibili sono le piccole imprese non quotate fino a cinque anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese che non hanno ancora distribuito utili e che non sono state costituite a seguito di fusione. Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni può essere considerato a partire dal momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o è soggetta a imposta per tale attività.

3. Gli aiuti all'avviamento sono erogati sotto forma di:

- a) *omissis...*
- b) *garanzie con premi non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo massimo garantito di 1,5 milioni di EUR, o di 2,25 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui*

all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 3 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per le garanzie di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi garantiti possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva della garanzia. Per le garanzie di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo garantito è lo stesso delle garanzie di durata quinquennale. La garanzia non supera l'80 % del relativo prestito;

c) omissis

4. omissis

5. Gli importi massimi di cui al paragrafo 3 possono essere raddoppiati per le piccole imprese innovative.

Dalla lettura del quadro normativo suddetto appare chiara l'attenzione rivolta dal legislatore comunitario alle aziende di nuova costituzione come quelle oggetto di agevolazione tramite le azioni 3.5.1_01 e 3.1.1_02 del PO FESR 2014/2020; pertanto, la circolare in argomento, frutto di interpretazione restrittiva che si pone in contrasto con il quadro comunitario e nazionale richiamato, va integrata e sostituita dalla presente circolare³.

Il Dirigente dell'Area

Roberto Rizzo

IL DIRIGENTE GENERALE

Carmelo Frittitta

³Sulla circolare in argomento è stato richiesto con nota 73127 del 29/11/2019 al Dipartimento Programmazione e al Dipartimento Finanze il relativo parere ai fini di una preventiva condivisione. A tal riguardo il Dipartimento alla Programmazione in merito all'aiuto concesso sulla base dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 651/2014 così si esprime "Pertanto dalla lettura delle disposizioni suindicate, non sembrerebbe potersi escludere che l'intervento dei fondi di garanzia possa avvenire sulle medesime spese ammissibili relative all'investimento o progetto di sviluppo". Ed ancora, in merito all'Aiuto concesso sulla base dell'articolo 14 e dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, così si esprime "Pertanto dalla lettura delle disposizioni suindicate, non sembrerebbe potersi escludere che l'intervento del fondo di garanzia possa avvenire sulle medesime spese ammissibili relative all'investimento o progetto di sviluppo. Il sostegno del fondo di garanzia potrà intervenire esclusivamente e nei limiti delle spese ammissibili dell'investimento differenti da quelle per cui il beneficiario ha ottenuto l'aiuto dell'azione 3.1.1.02a. Inoltre, il sostegno dei fondi di garanzia potrà avvenire sul capitale circolante, posto che la stessa non rappresenta spesa ammissibile ai sensi dell'avviso relativo all'azione 3.1.102a".

Analogamente il Dipartimento Finanze con nota prot. 1330 del 20/01/2020 così si esprime "A seguito di specifica richiesta sull'argomento il MiSE (O.I.), ha espressamente confermato che "la garanzia concessa a valere sulla sezione speciale regionale, così come più in generale la garanzia del fondo, è cumulabile sui medesimi costi ammissibili, con altri aiuti di stato, a qualunque titolo concessi all'impresa beneficiaria (de minimis, esenzione, aiuti notificati), entro i limiti delle intensità previste dalla normativa applicabile. L'eventuale presenza di altre agevolazioni ottenute dall'impresa sugli stessi costi ammissibili, è oggetto di dichiarazione da parte dell'impresa in sede di domanda ma, ovviamente, è possibile anche il caso in cui altri aiuti siano stati ottenuti dall'impresa sui medesimi costi successivamente all'ammissione della domanda di garanzia. ad ogni modo, la presenza di altri aiuti è verificabile mediante interrogazione del registro Nazionale per gli Aiuti".

C:\Users\daniela.comito\Desktop\Nuova cartella 4\2020_2_17_aiuti_mcc_definitiva.odt